

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TOSCANABILE APS"

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E' costituita tra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, l'Associazione denominata "TOSCANABILE APS", con sede legale nel Comune di Arezzo. L'eventuale trasferimento nel territorio comunale non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. L' acronimo APS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino a che l'associazione non sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 – FINALITA'

1. L' Associazione TOSCANABILE APS non ha finalità di lucro e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
L' Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 – ATTIVITA'

L'Associazione TOSCANABILE APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (in favore essenzialmente di persone con disabilità);

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (in favore essenzialmente di persone con disabilità);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (in favore essenzialmente di persone con disabilità);

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (in favore essenzialmente di persone con disabilità);

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in favore essenzialmente di persone con disabilità);

1. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

Svolgere attività culturali come:

- ⊖ formazione di persone con disabilità per l'inserimento operativo in ambiti museali
- ⊖ Attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della disabilità
- ⊖ Aumentare la cultura dell'inclusione trasversalizzandola su più ambiti
 - ⊖ Realizzare conferenze, dibattiti e conferenze sul tema della disabilità
- Effettuare innesti lavorativi di persone con disabilità nell'ambito turistico come:
 - ⊖ Formazione di guide turistiche con disabilità
 - ⊖ Studiare e realizzare pacchetti turistici inclusivi
 - ⊖ Contribuire ad analizzare ed a caratterizzare le attività ricettive in base al loro



livello di accessibilità

- ⊖ Contribuire a formare persone con disabilità nell'ambito del catering
- Nell'ambito delle Conoscenze Immateriali:
 - Predisporre un laboratorio creativo per realizzare con l'aiuto di persone con disabilità manufatti, realizzazioni grafiche ed artistiche.
- 2. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art 7 del codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



ART. 4 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che deve contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta, può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art 5 . Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari;
 - c) Soci Sostenitori;
 - d) Soci Onorari.
2. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.
 3. Sono Soci Ordinari coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.
 4. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
 5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.
 6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.



• ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- Gli associati hanno diritto di:
 - Eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - Esaminare i libri sociali
 - Ricevere la tessera dell'Associazione;
 - Ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - Frequentare i locali dell'Associazione;
 - Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
 - Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può essere escluso relativamente a gravi comportamenti dell'associato che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. L'associato decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale. L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.

L'associato può recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione

l'Assemblea dei soci

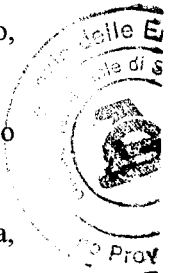
L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo

L'organo di controllo

2. Sono cariche associative
il Presidente
il Vicepresidente
il Segretario
il Tesoriere
il Presidente Onorario

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, *obbligano gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.*
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica e con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati in proprio o per delega e in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci, sulla esclusione degli associati e sugli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti oltre a nominare e revocare i componenti degli organi associativi e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto e all'atto costitutivo o lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie o dell'atto costitutivo deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può



aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie o all'atto costitutivo sarà valida con la presenza di almeno 1/3 dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
13. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
14. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

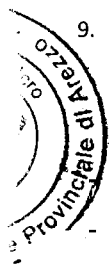
L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni.

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di 3 (tre) componenti compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per due sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo di amministrazione il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per



l'integrazione dell'Organo di amministrazione qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Organo di amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. L'Organo di amministrazione decade se l'Assemblea dei soci non approva il bilancio. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il bilancio, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Organo di amministrazione.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri dell'Organo di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi. In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
 - Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
 - Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
10. Alla riunione dell'Organo di amministrazione il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dall'organo stesso.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Organo di amministrazione al suo interno con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione al suo interno a scrutinio segreto.
4. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza dell'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'associazione con la maggioranza dei presenti
5. Può essere riconfermato.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
7. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dall'Organo di amministrazione il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni se il numero dei membri del consiglio direttivo è superiore a tre, diversamente il consiglio direttivo dovrà essere reintegrato con il membro mancante prima della elezione del nuovo presidente .
8. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati nell'Organo di amministrazione, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario, se non Consigliere, è nominato dall'assemblea dei soci, e assiste alle riunioni dell'Organo di amministrazione ma non ha diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e l'Organo di amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e segue i movimenti contabili e le relative registrazioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla



Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo

indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, erogazioni liberali degli associati e dei terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi), proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale o rendiconto di cassa nei casi previsti e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui



L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*

ART. 19 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se previsto tenuto a cura dello stesso organo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, se previsti tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, previa domanda scritta al Presidente, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal presidente.

ART. 20 – VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 18 del D.lgs.117/2017.

ART. 21 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

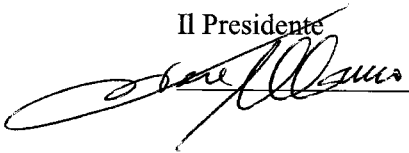
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Data *19/11/2022*

Il Presidente



Il Segretario

